

# Special Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

**LEGGE N.90 DEL 3/08/13, DI CONVERSIONE, CON MODIF. DEL  
DECRETO-LEGGE N.63 DEL 4/06/13 (G.U. N.181 DEL 3/08/13)  
IN VIGORE DAL 4/08/13  
PER LE NORME DI RILIEVO FISCALE DEL D.L. N.63/13  
(G.U. N.130 DEL 5/06/13) IN VIGORE DAL 6/06/13  
VEDI L'ORDINARY ASSIST N.10 DEL 18/06/13**

**\* LE MODIFICHE APPORTATE SONO INDICATE IN CARATTERE *CORSIVO***

<p><b>Attestato di prestazione energetica</b></p> <p>L'attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici deve essere rilasciato, <b><i>a partire dal 4/08/13</i></b>, per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un APE <b><i>prima del rilascio del certificato di agibilità</i></b>. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore (committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente).</p> <p>Nel caso di vendita, <b><i>di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione</i></b> di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'APE.</p> <p><b><i>L'APE deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.</i></b></p> <p>L'attestato ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.</p>	<p><b>Art. 6</b> <b><i>Le disposizioni modificate in sede di conversione</i></b></p>
<p><b>Confermate in toto le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica</b></p> <p>Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui all'art.1, comma 48, della Legge n.220/10, si applicano nella misura del 65% alle spese sostenute dal 6/06/13 al 31/12/13, con le seguenti esclusioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia;</li> <li>• spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.</li> </ul> <p>La detrazione nella misura del 65% si applica anche alle spese sostenute dal 6/06/13 al 30/06/14 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt.1117 e 1117-bis C.C. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.</p>	<p><b>Art.14</b> <b><i>Le disposizioni confermate</i></b></p>
<p><b>Detrazioni fiscali anche per l'acquisto di elettrodomestici</b></p> <p>Le detrazioni fiscali del 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro, di cui all'art.11, comma 1, D.L. n.83/12, sono state prorogate al 31/12/13.</p>	<p><b>Art.16, comma 1 e 2</b> <b><i>Le disposizioni confermate</i></b></p>

<p>Coloro che fruiscono della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia possono, inoltre, usufruire di una detrazione del 50% delle ulteriori spese documentate, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ mobili ;</li> <li>➔ <b>grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.</b></li> </ul> <p>La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.</p>	<p><b>Art.16, comma 1 e 2</b> <b>Le disposizioni modificate in sede di conversione</b></p>
<p><b>Detrazioni per opere antisismiche</b></p> <p><b>Fino al 31/12/13 spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65% delle spese sostenute per interventi antisismici su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, per un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione riguarda le spese di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, le cui procedure di autorizzazione sono attivate dopo il 4/08/13 su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, sostenute per:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ <b>l'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;</b></li> <li>➔ <b>la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;</b></li> <li>➔ <b>la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.</b></li> </ul>	<p><b>Art. 16, comma 1-bis</b> <b>Le novità in sede di conversione</b></p>
<p><b>L'Iva nelle cessioni di prodotti editoriali – salvi i supporti integrativi</b></p> <p>Modificata nuovamente la disciplina Iva delle cessioni di prodotti editoriali con riferimento alle ipotesi in cui ai giornali, quotidiani e periodici o libri, sia abbinata la vendita di beni diversi da supporti integrativi.</p> <p>Per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, ceduti unitamente a beni diversi da supporti integrativi, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute.</p>	<p><b>Art.19</b> <b>Le disposizioni confermate</b></p>
<p><b>L'imposta può, invece, applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70% per i libri e dell'80% per i giornali quotidiani e periodici ceduti unitamente ai supporti integrativi.</b></p> <p><b>Per supporti integrativi devono ora essere intesi i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Le nuove disposizioni si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dall'1/01/14.</b></p>	<p><b>Art. 19</b> <b>Le disposizioni modificate in sede di conversione</b></p>
<p><b>Iva dei distributori automatici di alimenti e bevande</b></p> <p>Modificata la disciplina Iva sulle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici <b>ovunque collocati</b>; è, infatti, scomparso dal testo convertito il riferimento, contenuto del decreto legge, alla collocazione in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività.</p> <p><b>Le somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici sono ora soggette all'aliquota del 10%.</b></p>	<p><b>Art.20</b> <b>Le disposizioni modificate in sede di conversione</b></p>